



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6
del 3/04/2013

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA DI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PER CONTO DEI COMUNI DI BAVENO E CASALE CORTE CERRO. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 DEL COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

L'anno **duemilatredici**, addì **tre**, del mese di **aprile**, alle ore **18** e minuti **15**, nella sala consiliare. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIULIANO IVANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
NACCA LORENZO BIAGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
RICHETTI GRAZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		14	3

Partecipa il Segretario Comunale **RAMPONE DOTT.SSA GIULIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco:

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 33 il quale stabilisce:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti;

EVIDENZIATO che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera [Corte conti – sez. contr. Piemonte – parere 6 luglio 2012 n. 271](#);

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;

- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c. a.;

FATTO PRESENTE che i Comuni di Baveno e Casale Corte Cerro hanno convenuto di associarsi per la costituzione della stazione unica appaltante (S.U.A.) in forma sperimentale fino al 31/12/2013 in attesa di definire i termini e le condizioni per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza da esercitarsi dal prossimo anno;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa, cinquemila abitanti, di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla predetta normativa;

RILEVATO che:

- il suddetto accordo consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la stazione unica appaltante (S.U.A.) la fase che va dal bando all'aggiudicazione provvisoria della gara, rimanendo

in capo agli Enti locali sia la fase ("a monte") della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire e la stipulazione del contratto

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della gestione in forma associata della stazione unica appaltante (S.U.A.);

IL SINDACO
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147-bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Roberto Mora

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta avanti estesa e riconosciutala conforme ad opportunità e necessità;

Visto lo schema della Convenzione, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267 relativo alla gestione associata della stazione unica appaltante (S.U.A.);

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2, alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli 14 espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di gestire con decorrenza 1/4/2013 in associazione tra i Comuni di Baveno e Casale Corte Cerro l'esercizio delle funzioni in materia di "stazione unica appaltante (S.U.A.)", di cui il Comune capo convenzione è Baveno;
2. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di cui sopra allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che la presente convenzione ha natura sperimentale e durata limitata fino al 31/12/2013 in attesa di definire i termini e le condizioni per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza da esercitarsi dal prossimo anno;
4. Di autorizzare il Sindaco – pro tempore alla sottoscrizione della suddetta Convenzione.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Baveno.

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

Con voti favorevoli n.14 espressi per alzata di mano dai n.14 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D,Lgs n.267/2000;

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA DI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PER CONTO DEI COMUNI DI BAVENO E CASALE CORTE CERRO. APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. DEL COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. 12/4/2006, N. 163 E SS.MM.II.

Le Amministrazioni comunali di:

- BAVENO rappresentata dal Sindaco pro tempore nato a il C.F del Comune ed in esecuzione della delibera del C. C. n. del
- CASALE CORTE CERRO rappresentata dal Sindaco pro tempore nato a il C.F del Comune ed in esecuzione della delibera del C. C. n. del

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 33 VISTI in particolare;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art. 13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa citata;

DATO ATTO che, in considerazione dei presupposti di diritto sopra indicati, le predette Amministrazioni Comunali intendono attivare la gestione associata della funzione in materia di " stazione unica appaltante (S.U.A.) "

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

I Comuni di Baveno e Casale Corte Cerro convengono di esercitare, in forma sperimentale attraverso la presente convenzione la gestione associata della funzione in materia di " stazione unica appaltante (S.U.A.) ".

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

Baveno: deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Casale Corte Cerro: deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Baveno

Periodicamente il Comune capofila, a mezzo della Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2 - FINALITA'

La gestione associata ha lo scopo di gestire con efficienza, efficacia ed economicità tutte le procedure di gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006 meglio individuate in prosieguo.

In particolare, a scopo indicativo ma non esaustivo, sono delegate al Comune di Baveno le attuali competenze comunali riguardanti:

“ la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, sulla base della determina a contrarre, esclusa la procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo svolgimento della procedura di gara, la procedura di aggiudicazione provvisoria, la verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di gara per la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. ”

ART. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA

Il Comune di Baveno (capofila) assume tutte le competenze, le funzioni e le attività, riguardanti “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ”.

Le attività della “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ” consistono in:

- curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto dell'Ente aderente e sulla base della determina a contrarre, la predisposizione del bando, – la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva.

-L'affidamento alla “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ” delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:

- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- gli allegati relativi - ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto dell'ente aderente.

Restano di competenza del Comune aderente la fase che precede la predisposizione della determina a contrarre in relazione a programmazione e scelte discrezionali dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, validazioni acquisizioni delle autorizzazioni, procedimenti di esproprio e a titolo esemplificativo:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art.10 del D. Lgvo n.163/2006;
- il Codice Identificativo di Gara

- il Codice Unico di Progetto (CUP) ove necessario;
- versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la stipula del contratto
- l'affidamento della direzione lavori;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai relativi pagamenti
- la collaudazione statica e tecnico - amministrativa delle opere;
- la comunicazione e la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste all'art. 7 del D. Lgvo n.163/2006 e s.m.i.;

La “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ”, mediante l'ufficio di cui al successivo art. 5, predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione provvisoria entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti e specificatamente:

- redige, sulla base della determina contrarre, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
- cura la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di aggiudicazione provvisoria, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
- dispone la verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di gara e la conseguente aggiudicazione definitiva;
- procede alla esecuzione delle successive formalità, quali le comunicazioni alle ditte partecipanti e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva;
- provvede inoltre alla registrazione al protocollo generale del Comune capofila di tutti gli atti di competenza della “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ”.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione – definitiva, la “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ” consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione associata oggetto della presente convenzione è svolto presso la sede municipale del Comune di Baveno,

Presso i singoli Comuni, saranno individuati dei referenti che possano fungere da interfaccia con il centro operativo della gestione associata, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

Spetta al Responsabile del Servizio del Comune di Baveno l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

L'ufficio della “stazione unica appaltante (S.U.A.)” è composto da:

- Responsabile del Servizio interessato dalla procedura di gara del Comune di Baveno in qualità di Responsabile della “ stazione unica appaltante (S.U.A.) ”;

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) designato per ciascun procedimento dal Comune aderente

ART. 6 - RAPPORTI ECONOMICI

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 che devono esseri inclusi nei quadri economici di progetto, sono qui di seguito individuati:

- a) spese gestionali svolgimento procedura di gara (spese telefoniche, postali ecc);
- b) spese compensi componenti esterni commissione di gara.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione.

-Il costo complessivo per l'esercizio della funzione delegata, debitamente documentato, viene sostenuto dal Comune di Baveno.

Alla fine dell'anno verranno trasmessi dal Comune di Baveno al Comune aderente i costi di gestione.

La Conferenza dei Sindaci individuerà il riparto dei costi.

Articolo 7 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente convenzione.

E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di almeno due dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione degli argomenti da esaminare.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dagli artt. 1, 2 e 3;
- definisce ed approva i criteri per il riparto delle spese del precedente art. 6;
- vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3;
- si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 1 aprile ed ha durata sperimentale fino al 31 dicembre 2013.

La convenzione potrà essere rinnovata dagli Enti aderenti per un periodo di anni tre, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazione dei Consigli Comunali e mediante verifica di quanto previsto in ordine ai risultati raggiunti mediante la gestione associata.

ART. 9 - RECESSO

Ciascun Comune contraente non può recedere dalla presente convenzione; nel caso di rinnovo potrà recedere non prima di un anno dalla sua stipula.

Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio comunale con apposito e motivato atto ed avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.

Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta preliminarmente dalla Conferenza dei Sindaci; in caso di parere favorevole l'ammissione sarà sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 10/04/2013 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.
Casale Corte Cerro, 10/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 10/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA
